



**COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO**

Stabio, 5 aprile 2022

Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
Stabio

Risoluzione municipale no. 462 del 4 aprile 2022

Per esame alle Commissioni della gestione e delle petizioni

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09/2022

Chiedente la modifica puntuale di due articoli del Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile

**Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,**

Con il presente messaggio municipale si propone l'aggiornamento puntuale di due articoli del nuovo Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile.

1. Premessa

La Sezione degli enti locali (SEL) con la sua decisione no. 002298 del 23 febbraio 2022 ha approvato il nuovo Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile. Nella sua risoluzione ha esposto alcune modifiche d'ufficio e commenti nella formulazione di alcuni articoli.

Con questo messaggio si intende sottoporre al Legislativo l'aggiornamento di due articoli 68 e 75 del Regolamento per i quali la SEL ha posto delle osservazioni.

Di seguito sono ripresi i testi dei due articoli approvati, presentando nel contempo le osservazioni della SEL, la versione originale, quella modificata e le nostre osservazioni.

2. Modifica art. 68

Commento della SEL

Ai capoversi 3 e 4 sono introdotti dei fattori di discrezionalità che possono dar adito ad una disparità di trattamento. Occorre quindi chiarire nel dettaglio i criteri secondo i quali è applicata una riduzione (cpv. 3) e definito l'ammontare della tassa amministrativa (cpv. 4), oppure stralciare i capoversi.

(...)

Invito a chiarire nel dettaglio i criteri secondo i quali è applicata una riduzione (cpv. 3) e definito l'ammontare della tassa amministrativa (cpv. 4), oppure a procedere con lo stralcio dei capoversi in questione.

Versione originale

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è stabilita in base al volume del fabbricato (edificio) calcolato secondo le norme SIA.
3. Il volume determinante per il calcolo della tassa può essere ridotto fino a 1/2 se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.
4. Nel caso di allacciamento per scopi agricoli di fondi non edificati oppure nei casi in cui si è già provveduto al prelievo del contributo di miglioria per le condotte acqua potabile secondo i disposti dell'Art. 3 LCMI, la tassa unica di allacciamento è limitata a tassa amministrativa da un minimo di Fr. 500.- ad un massimo di Fr. 1'000.- .

Nuova versione (in corsivo la modifica)

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è stabilita in base al volume del fabbricato (edificio) calcolato secondo le norme SIA.
3. *Il volume determinante per il calcolo della tassa viene conteggiato a metà (50%), se il volume del fabbricato (edificio) calcolato secondo le norme SIA, supera i 30'000 mc.*
4. *Abrogato*

Osservazioni

La tassa di allacciamento dell'acqua si basa sul volume SIA del nuovo edificio. Il cpv. 3 del Regolamento permette di ridurre la tassa di allacciamento, laddove vi siano dei volumi importanti. Dati i casi avuti negli ultimi anni, per mantenere una certa continuità e linearità su quanto fatto finora, si propone di mettere una soglia limite di 30'000 mc, al di sopra della quale si ridurrebbe del 50% il volume utilizzato per calcolare la tassa di allacciamento.

Si propone di stralciare il cpv. 4 dal Regolamento, in quanto non più applicato da anni.

3. Modifica art. 75

Commento SEL

La tassa di consumo al mc può essere differenziata solo in base ad acqua potabile, non potabile o fornita a terzi. È accettabile una tariffa ridotta unicamente per uso agricolo o per fontane pubbliche. L'articolo va pertanto modificato come indicato all'art.75 – Tabella B del Regolamento tipo.

(...)

Invito a modificare la norma in parola come indicato all'art. 75 – Tabella B del Regolamento tipo o in alternativa riformulare il tariffario come indicato nel Regolamento tipo, basato sulla portata effettivamente disponibile per ciascuna utenza in base ai diametri delle condotte posate e dei contatori installati.

Versione originale

Tabella B: Tassa di consumo in Fr./mc (iva esclusa)

Tassa minima annua

Per ogni Contatore posato viene prelevata una tassa minima di Fr. 50.- se il consumo in mc accertato è nullo o non raggiunge la quota di consumo che la determina.

Tassa di consumo al Fr./mc	minima	massima
1) Utenza domestica	0.70	1.50
2) Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo	0.70	1.50
3) Attività industriale	1.00	1.70
4) Attività diverse ¹⁾	1.00	1.70

¹⁾ artigianali, commerciali o altre, il cui utilizzo dell'acqua è preponderante per la produzione o lo smercio dei prodotti; case di cura e cliniche private; rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione (reddito primario agricolo)

Nuova versione (in corsivo la modifica)

Tabella B: Tassa di consumo in Fr./mc (iva esclusa)

Tassa minima annua

Per ogni Contatore posato viene prelevata una tassa minima di Fr. 50.- se il consumo in mc accertato è nullo o non raggiunge la quota di consumo che la determina.

Tassa di consumo al Fr./mc	minima	massima
<i>all'utenza</i>	0.70	1.70

Osservazioni

Si propone di applicare a tutta l'utenza una tassa al consumo unificata per ossequiare a un principio non discriminatorio.

4. Conclusione

Il Municipio condivide le osservazioni formulate dalla SEL in sede di approvazione del Regolamento e pertanto propone al Legislativo le modifiche presentate.

5. Disegno di risoluzione

In conformità a quanto citato in precedenza e restando a disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di voler

r i s o l v e r e:

- 1. È approvata la modifica all'art. 68 del Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile e industriale, come indicato nel presente messaggio municipale.**
- 2. È approvata la modifica all'art. 75 del Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile e industriale, come indicato nel presente messaggio municipale.**
- 3. Le modifiche degli articoli del Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile e industriale entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

Allegato: Stralcio art. 75 del Regolamento tipo v. 2.6, 2020

Link

<https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/temi/acqua-protezione-e-approvvigionamento/per-saperne-di-piu/documentazione/organizzazione/>

II. TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

- ¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - b. la tassa di consumo di principio copre dal 20% al 50% dei costi complessivi;
 - c. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).
 - d. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).
- ² Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:
- ³ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Attenzione:

Il tipo di tariffa rispettivamente gli importi devono essere calcolati per ogni singola Azienda, in base alla valutazione finanziaria. L'IVA è esclusa.

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno		
CT	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno		
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	In base al potenziale massimo definito nella specifica convenzione	Fr./m3/h/anno		

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	Fr./ m3		
Acqua industriale	All'utenza	Fr./ m3		
Acqua potabile	A rivenditori	Fr./ m3		

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
FS	Standard per impianti a consumo costante (es. fontane)	In base alla portata massima limitata da un diaframma	Fr./l/min/anno		
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	Fr./giorno		
FF	Forfetaria in assenza di contatore	In base al numero di rubinetti.	Fr./rubinetto /anno		

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	Fr./anno		
20	Fr./anno		
25	Fr./anno		
32	Fr./anno		
40	Fr./anno		
50	Fr./anno		

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.